

ORDINANZA n.06/2022 del 30/06/2022

Oggetto: Porti di Trapani e Porto Empedocle. Sosta temporanea di merci e materiali in banchina. Proroga di validità al 31/12/2022 dell'Ordinanza n.20 del 26/08/2020 di questa Autorità di Sistema Portuale.

Vista l'Ordinanza n.1/2018 del 22/2/2018 di questa Autorità di Sistema Portuale con la quale è stata riformulata la disciplina interna della sosta temporanea di merci/materiali in banchina, estendendone l'applicazione anche ai nuovi porti di Trapani e Porto Empedocle ricompresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Ente;

Vista l'Ordinanza n.20/2020 del 26/08/2020 di questo Ente con la quale, per le motivazioni di cui alle premesse della stessa Ordinanza, è stato modificato l'art. 5 della suddetta Ordinanza n.1/2018 che fissa i canoni demaniali da corrispondere per la sosta temporanea di merci e materiali in banchina autorizzata da questo Ente, fermo restando l'introduzione temporanea, limitatamente ai citati nuovi porti, del periodo di franchigia di n.10 giorni, quale forma di incentivazione dei traffici portuali, poiché tali porti hanno risentito maggiormente del calo degli stessi traffici a causa dello stato di emergenza sanitaria nazionale dipendente dal Coronavirus;

Viste le successive Ordinanze n.11/2021 del 25/08/2021 e n.20/2021 del 28/12/2021 con le quali questo Ente, per le motivazioni ivi riportate, ha prorogato al 30-06-2022 l'efficacia giuridica della suddetta Ordinanza n.20/2020, limitatamente ai porti di Trapani e Porto Empedocle;

Considerato che il citato periodo di franchigia previsto temporaneamente per i soli porti di Trapani e Porto Empedocle, sarà applicato, ai sensi dell'attuale regolamentazione della materia, fino al 30/06/2022;

Tenuto conto che, sebbene lo stato di emergenza sanitaria nazionale connesso al Covid 19 formalmente è cessato, l'insorgenza, nelle more, di altri nuovi fatti/eventi straordinari ed eccezionali, quali l'attuale guerra Russia/Ucraina e la conseguente crisi economico/finanziaria derivante dall'alto tasso di inflazione che ha generato un generale aumento dei prezzi delle materie prime, dell'energia, dei carburanti, etc., suggeriscono di prorogare ulteriormente la citata Ordinanza n.20/2020, come forma incentivante dei traffici portuali di Trapani e Porto Empedocle, fino al 31/12/2022;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare, come forma incentivante dei citati traffici portuali, la validità della suddetta Ordinanza n.20/2020, nelle more della rivalutazione da parte di questo Ente dell'andamento dei traffici portuali dei suddetti nuovi porti;

Visto l'art. 50 Cod. Nav.;

Vista la legge n.84/94 e s.m.i.;

Visto il Decreto del M.I.M.S. n.282 in data 13 luglio 2021;

ORDINA
Articolo unico

Per le motivazioni di cui alle premesse, l'efficacia giuridica della propria Ordinanza n.20/2020 del 26/08/2020 sopra richiamata è prorogata, limitatamente ai porti di Trapani e Porto Empedocle, fino al 31/12/2022.

Il Presidente
Dott. Pasqualino Monti

Visto: Il Segretario Generale:
Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante

Il Dirigente Coordinatore:
Avv. Caterina Montebello

Il Funzionario Quadro:
Avv. Matteo Sciacca